



Fine dell'assoggettamento alla LRD dei distributori di fondi d'investimento ai sensi della legge sui fondi d'investimento

Durante la riunione del 9 novembre 2005, il Consiglio Federale ha deciso l'entrata in vigore, al 1° gennaio 2006, della revisione della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (LSA; RO 2005 5269). Nell'ambito di questa revisione, l'art. 2 cpv. 3 let. d dalla LRD (RS 955.0) è stato eliminato. I distributori di fondi d'investimento svizzeri e stranieri, e i rappresentanti di fondi d'investimento stranieri non sottoposti ad un'autorità di vigilanza prevista da una legge specifica che propongono o distribuiscono delle parti di fondi non saranno più sottoposti alla LRD a partire dal 1° gennaio 2006 se quest'attività era la sola causa del loro assoggettamento alla LRD.

Contrariamente, i distributori di fondi d'investimento che esercitano, parallelamente alla loro attività di distribuzione, altre attività sottoposte alla LRD (per esempio, traffico di pagamenti, gestione patrimoniale, ecc.), dovranno conservare la loro affiliazione presso un organismo di autodisciplina o la loro autorizzazione presso l'Autorità di controllo se queste attività sono esercitate a titolo professionale secondo l'OAP-LRD (RS: 955.20).